

TI_GERICHTE 15.2007.8 vom 2. April 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.8

FR: TI_GERICHTE 15.2007.8 du 2 avril 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2007.8 del 2 aprile 2007

Regeste

Fallimento. Avviso d'incanto contenente errori. Annullamento. Indicazione del valore di stima.

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 257 cpv. 1 LEF, la pubblicazione dell'avviso d'incanto deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto. Secondo Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 10), la pubblicazione dovrebbe inoltre indicare la natura degli oggetti messi in vendita, la loro stima e l'identità del fallito (cfr. pure Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 5 ad art. 257). La legge, tuttavia, non lo prescrive espressamente e l'autorità di vigilanza federale non ha elaborato alcun modello d'avviso d'incanto, se non per quanto concerne le aste di fondi (mod. n. 8F). È in ogni caso ovvio che l'avviso d'incanto, per raggiungere il suo scopo, debba contenere una descrizione degli oggetti posti all'asta. L'ufficio di esecuzione deve però vegliare al rispetto di una giusta proporzione tra la completezza della descrizione e i costi della pubblicazione (cfr. Gilliéron, vol. II, n. 18 ad art. 125), ritenuto che possibili interessati possono comunque ottenere maggiori dettagli presso l'ufficio. Va da sé che la pubblicazione non deve fornire informazioni errate, suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino – se sono date le condizioni dell'art. 23 CO (errore essenziale) – di provocare l'annullamento dell'asta (cfr. DTF 129 III 365 cons. 5.3, 95 III 21). Nella fattispecie, è manifesto e incontestato che la pubblicazione contiene errori. Anche se essi sarebbero potuti essere facilmente scoperti e sebbene l'ambiguità poteva essere soppressa con la consultazione dei titoli depositati presso l'CO 1, non è ammissibile che terzi non possano, almeno a quello stadio della procedura, affidarsi al contenuto della pubblicazione. L'avviso d'incanto impugnato va pertanto annullato.

E. 1.1

Di conseguenza, l'avviso d'incanto 19 gennaio 2007 è annullato.

E. 1.2

Nell'allestire il nuovo avviso di pignoramento, l'Ufficio terrà conto di quanto indicato al considerando 3. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. RA 1, _____; – avv. RA 2, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Come visto, la legge non impone – in modo esplicito – l'indicazione, nell'avviso d'incanto, del valore di stima dell'oggetto posto all'asta, se non quando si tratta di un immobile (cfr. art. 257 cpv. 3 e mod. n. 8F). È tuttavia usuale indicarlo anche per i beni mobili. Il Tribunale federale ha del resto avuto modo di precisare, nell'ambito di un'esecuzione in realizzazione di pegno manuale, che la menzione del valore di stima non è superflua, almeno per quanto concerne beni costituiti in pegno (DTF 70 III 17, cons. 3; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125). In linea di principio, appare perlomeno opportuna, se non obbligatoria, la pubblicazione di tale valore. Trattandosi di questione che rientra nel potere di apprezzamento dell'Ufficio (come quella più generale della pubblicità da dare all'incanto, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 e 31 ad art. 125), è ammissibile un ricorso contro la decisione di non menzionare il valore di stima nell'avviso d'incanto (art. 17 cpv. 1 LEF). Non vi sono motivi per non ammettere la legittimazione anche del fallito, i cui interessi possono essere lesi da una pubblicazione inadeguata. Il debitore ha del resto fondamentalmente un interesse giuridicamente protetto ad uno svolgimento regolare della procedura esecutiva (cfr. DTF 129 III 598, cons. 3.2). Il riferimento di PI 1 all'opinione asseritamente contraria Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 7 ad art. 257) non giustifica un'altra conclusione, perché questi autori non escludono espressamente la legittimazione del fallito. Va tuttavia sottolineato come il valore di stima determinante per la pubblicazione sia quello stabilito dall'Ufficio, semmai con l'ausilio di periti, ovvero il valore iscritto nel verbale di pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125), rispettivamente, in materia di fallimento, nell'inventario, ciò che del resto risulta implicitamente dall'art. 227 LEF (cfr. DTF 95 III 24 cons. 4b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 227). Nel caso concreto, l'CO 1 ha indicato nell'inventario un valore di stima dei certificati azionari pari a fr. 0.--. Tale decisione è rimasta incontestata. Poiché nessuno pretende che le azioni siano quotate in borsa, una stima peritale è d'altronde esclusa (DTF 101 III 34 s. cons. 2b/c). Anche un'eventuale accordo della fallita e della creditrice pignoratrice sulla valutazione dei titoli – che comunque non è stata prodotta dalla ricorrente – sarebbe irrilevante: è questione che esula dal potere di disposizione delle parti, visto che è suscettibile di coinvolgere anche interessi di terzi, ossia i potenziali aggiudicatari. Inoltre, PI 1 non chiede l'indicazione del valore commerciale dei titoli (osservazioni, a p. 5). Il ricorso va quindi respinto su questo punto.

E. 3

Onde evitare ulteriori contestazioni, l'Ufficio, nell'allestire il prossimo avviso d'incanto, adotterà la seguente formulazione degli oggetti messi all'asta: • certificati azionari da 018 a 023 rappresentanti ciascuno 250 azioni, di un valore nominale di 1'000 colones ognuna, della società H _____, _____; proprietaria delle azioni rappresentate è la società C _____; • “certificati azionari da 037 a 039 rappresentanti ciascuno 1'000'000 di azioni, di un valore nominale di 1 col ó n ognuna, della società G _____, _____; proprietaria delle azioni rappresentate è la società C _____.

E. 4

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, limitatamente all'annullamento dell'avviso d'incanto 19 gennaio 2007. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a , 227, 257 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, _____, è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.